

CENTRALE DI COMMITTENZA (CUC)
in forma associata e convenzionata fra comuni

SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di Aprile presso la sede del Comune di Santa Sofia d'Epiro.

tra

1. Il Comune di San Demetrio Corone, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in San Demetrio Corone (CS), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ...2..... del ...02/03/2015..., con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il Comune di Santa Sofia d'Epiro, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Santa Sofia d'Epiro (CS), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ...2..... del ...02/04/2015..., con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il Comune di San Giorgio Albanese, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in San Giorgio Albanese (CS), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ...2..... del ...18/03/2015..., con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
4. Il Comune di Vaccarizzo Albanese, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Vaccarizzo Albanese (CS), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ...6..... del ...18/03/2015..., con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
5. Il Comune di San Cosmo Albanese, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in San Cosmo Albanese (CS), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ...6..... del ...09/04/2015..., con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

PREMESSO

- che i Comuni di San Demetrio Corone, Santa Sofia d'Epiro, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Albanese, San Cosmo Albanese intendono gestire in forma associata la "Centrale di Committenza (CUC)" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, mediante la stipula di una apposita convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e

risultati infine raggiunti (efficacia), ottemperando al disposto:

a) dell'art. 3, comma 34, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale dispone che:

"La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,*
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori."*

b) dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il quale dispone che: *"Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi"*;

c) dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. [nel testo sostituito dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale") convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (detto art. 9 reca "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento") e nel testo da ultimo modificato dall' art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114], nonché nel rispetto dell'art. 29 della Direttiva n. 2004/17/CE e dell'art. 11 della Direttiva n. 2004/18/CE; in particolare, il citato comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione."*

d) dell'art. 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i cui tre commi prevedono quanto segue:

- **comma 1:** le disposizioni del citato art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. entrano in vigore dal 1° gennaio 2015 per quanto concerne l'acquisizione di beni e servizi e dal 1° luglio 2015 per quanto concerne l'acquisizione di lavori (sono fatte salve le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 e, quindi, già avviate alla data del 19 agosto 2014);*

- **comma 2:** le disposizioni del citato art. 33, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- **comma 3:** i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00.

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di San Demetrio Corone n. ...02 del ...02/03/2015

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Sofia d'Epiro n. ...02 del ...02/04/2015

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di San Giorgio Albanese n. ...02 del ...18/03/2015

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Vaccarizzo Albanese n. ...06 del ...18/03/2015

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di San Cosmo Albanese n. ...06 del ...03/04/2015

- Visto l'art. 30 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visti gli artt. 3, comma 34 e 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visti gli artt. 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra generalizzate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione

1. Con la presente convenzione i Comuni di San Demetrio Corone, Santa Sofia d'Epiro, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Albanese e San Cosmo Albanese, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale di Committenza (CUC) ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 34 e 33, commi 1 e 3-*bis*, del D.Lgs. 12. aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di svolgere in modo coordinato le relative funzioni per l'acquisizione, l'appalto e la concessione di lavori, servizi e forniture, la quale opererà in forma associata fra gli stessi comuni aderenti utilizzando il modello della *"delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"* ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (il

comune che opera in luogo e per conto degli enti deleganti viene anche definito “Comune capo-convenzione”).

2. Il Comune capo-convenzione (individuato al successivo Art. 4) rappresenta giuridicamente i restanti comuni aderenti alla presente convenzione, secondo quanto indicato nei successivi articoli e nel regolamento attuativo della presente convenzione di cui al successivo Art. 3, il quale opererà in luogo e per conto degli enti deleganti utilizzando professionalità esistenti già in servizio presso gli Enti convenzionati, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali.

Art. 2 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza

1. La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni indicate agli artt. 2 e 3 del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA e quant'altro non espressamente indicato ma necessario per l'aggiudicazione di contratti di affidamento di lavori, servizi e/o forniture.

Art. 4 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune di Vaccarizzo Albanese, indicato quale capo-convenzione, presso il quale verrà istituita la Centrale di Committenza.

Art. 5 – Gestione

1. L'organizzazione della gestione della CUC è affidata a:
- ✓ Conferenza dei Sindaci;
 - ✓ Responsabile della Centrale di Committenza.

Art. 6 – Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione o dai loro delegati è presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della Conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capo-convenzione.

3. La Conferenza dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:

- approva nella prima seduta le norme per il funzionamento della Centrale di Committenza;
- approva il programma annuale di attività, entro il mese di ottobre di ogni anno, in tempo utile per la predisposizione, da parte dei Comuni convenzionati, del Bilancio di Previsione;
- propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate.
- verifica l'andamento della gestione associata della CUC e vigila sull'attuazione dei mezzi;

4. La Conferenza dei Sindaci è integrata dai rispettivi Segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive o dal Responsabile della Centrale di Committenza.

5. Le funzioni di segretario delle Conferenza dei Sindaci possono essere svolte alternativamente da uno dei Segretari dei Comuni convenzionati.

Art. 7 – Responsabile della Centrale di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune capo-convenzione.

2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004.

3. Il Responsabile ha i seguenti compiti:

- recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
- predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
- coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
- relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
- svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Responsabile della Centrale di Committenza può essere revocato dall'incarico in caso di violazione del Regolamento di funzionamento della CUC o di quanto disposto nel citato comma 3 del presente articolo 7.

Art. 8 – Personale

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio presso gli Enti convenzionati, senza aggravio di spesa sui rispettivi bilanci comunali, che opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.

Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte,

per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

2. Ogni dipendente addetto all'ufficio dipende funzionalmente dalla Posizione organizzativa nominata dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, il quale esercita nei riguardi dei dipendenti le funzioni di datore di lavoro ad ogni effetto di legge.

Le remunerazione, per ogni aspetto retributivo, fondamentale ed accessorio, di ciascuno dei dipendenti è a carico del comune presso il quale ha stipulato il contratto di lavoro originario.

3. Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce a un funzionario apicale la Posizione Organizzativa, nonché la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato.

L'attribuzione della responsabilità di gestione, viene affidata con atto del Sindaco del Comune capo-convenzione in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Nell'attribuzione della responsabilità di gestione deve essere data prevalenza all'aspetto della categoria di appartenenza che deve essere apicale e all'aspetto curriculare del personale. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della L. n. 241/1990.

4. Ogni Amministrazione dovrà assicurare la massima collaborazione all'ufficio unificato, nonché la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso ai servizi ed il necessario collegamento con l'ufficio associato.

I Comuni aderenti potranno quindi, ciascuno mediante proprio atto di distacco, ad individuare un proprio dipendente (di norma appartenente all'area tecnica) da autorizzare affinché il medesimo presti la propria opera professionale presso la centrale di committenza, sentita la Conferenza dei Sindaci.

5. Al dipendente in tal modo distaccato spetta il rimborso delle spese sostenute per raggiungere, dal Comune di appartenenza, la sede della Centrale Unica di Committenza (stabilita presso la sede del Comune capo-convenzione), con spese a carico di ciascuna amministrazione convenzionata.

6. La posizione organizzativa a capo della CUC ha titolo giuridico per porre in essere gli atti contabili previsti dal TUEL a copertura finanziaria dei procedimenti di affidamento.

La posizione organizzativa prima dell'avvio di ogni procedura di affidamento deve ricevere comunicazione scritta dal comune per il quale viene bandita la procedura ovvero dai comuni per i quali viene bandita la procedura, circa la certificazione attestante il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, come convertito in L. n. 102/2009.

Art. 9 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata dal 27 aprile 2015 sino al 27 aprile 2018.

2. La Conferenza dei Sindaci può stabilire l'alternanza del Comune capo-convenzione fra i Comuni aderenti.

3. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

Art. 10 – Mezzi finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.

2. Le somme assegnate alla Centrale di Committenza da parte degli Enti convenzionati sono definite, eccezionalmente, facendo riferimento al numero di abitanti residenti, ma di regola individuate nei quadri economici di progetto alla voce "spese generali", fino al valore massimo della percentuale 0,5% (zero virgola cinque per cento) sull'ammontare degli importi a base d'appalto per lavori, servizi e forniture.

Per ogni procedura di gara saranno poste a carico dell'impresa aggiudicataria somme in misura non superiore all'1,5% dell'importo aggiudicato, da utilizzare per il pagamento della commissione di gara.

La commissione di gara verrà compensata come segue:

- fino ad euro 40.000 *nessun compenso;*
- da euro 40.000 ad euro 300.000 *l'1% sull'importo aggiudicato;*
- da euro 300.000 in poi *lo 0,5% sull'importo aggiudicato.*

3. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.

4. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.

Art. 11 – Obblighi e garanzie

1. Il Comune capo-convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti alla Centrale di Committenza.

2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il Comune capo-convenzione a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.

3. È a carico del Comune capo-convenzione il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.

Art. 12 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 9, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

3. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Art. 13 – Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno dei Comuni interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato dalla Conferenza dei Sindaci o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune capo-convenzione, su istanza della parte più diligente.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 14 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 15 – Registrazione

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di San Demetrio Corone

Il Sindaco

Comune di San Giorgio Albanese

Il Sindaco

Comune di San Cosmo Albanese

Il Sindaco

Comune di Santa Sofia d'Epiro

Il Sindaco

Comune di Vaccarizzo Albanese

Il Sindaco